

TAR Sardegna - Sentenza 03/04/2003 n. 397  
legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.1

Va annullato, per violazione dell'art.17, co.9, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., il verbale di aggiudicazione provvisoria di un pubblico incanto per l'affidamento di lavori pubblici, nel caso in cui una delle imprese della costituenda associazione temporanea, aggiudicataria del contratto, risulti avere, come direttore tecnico, il progettista dell'opera da realizzare. La disposizione di cui all'art.17, co.9, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., è stata dettata al palese scopo, da una parte, di evitare che il progettista possa essere condizionato, nella sua opera, dal rapporto con un'impresa interessata all'esecuzione dei lavori, con la possibilità di adottare soluzioni progettuali particolarmente gradite a quest'ultima, e, dall'altra, di evitare che il progettista, una volta assunto, come di norma, ai sensi dell'art.17, co. 14, della legge quadro), l'incarico di direttore dei lavori, si trovi in posizione di conflitto d'interessi con l'impresa con la quale collabora stabilmente.